



Città di Fara in Sabina

Prot. n° 6071

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA *COVID-19* – MISURE ORGANIZZATIVE PRECAUZIONALI E URGENTI PER CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS A SEGUITO DELL'INSERIMENTO DELLA REGIONE LAZIO IN ZONA ROSSA

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica*»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale*»;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 14*



Città di Fara in Sabina

gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11;

Visto il dPCM 2 marzo 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»"

Visto il decreto legge 13 marzo 2021 n. 30 recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con i figli minori in didattica a distanza o in quarantena";

Vista l'ordinanza 12 marzo 2021, del Ministro della Salute con cui si dispone che al Lazio si applichino, per quindici giorni a partire da lunedì 15 marzo 2021, le misure di contenimento del contagio previste per le cd. "zone rosse" dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 28 ottobre 2020, n. 268, così come prorogato, da ultimo, dal decreto 20 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 29 gennaio 2021, n. 23;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e comunale;

Ritenuto opportuno, al fine di tutelare al meglio l'incolumità pubblica della cittadinanza e del personale dipendente dell'amministrazione nonché contenere i rischi legati alla diffusione del COVID – 19, procedere ad una temporanea ed eccezionale modalità di accesso agli uffici comunali da parte dell'utenza, in deroga alle ordinarie e consuete modalità di accesso;

Considerato che la riduzione dell'afflusso di persone presso gli uffici comunali rappresenta una valida misura per evitare assembramenti di soggetti che possono facilitare la diffusione del virus COVID 19 sia tra gli utenti che tra questi ultimi ed il personale dipendente;

Preso atto che la maggior parte dei servizi che rendono gli uffici possono essere garantiti all'utenza facendo ricorso a strumenti digitali, telematici o telefonici, utilizzando i canali della posta elettronica, delle piattaforme digitali o l'utilizzo del contatto telefonico;

che, qualora, non fosse possibile garantire il servizio all'utente mediante il ricorso alle modalità sopra indicate, si attiverà la possibilità di presenza fisica dell'utente medesimo presso gli uffici, previo



Città di Fara in Sabina

appuntamento e, in ogni caso, nel rispetto rigoroso delle prescrizioni di cui all'allegato 1 di cui al DPCM 8 marzo 2020 e ss.mm.ii.;

DISPONE

1. Che a far data dal 18 marzo 2021 e sino alla data del 6 aprile 2021, salvo eventuali proroghe, revoche o modificazioni della presente disposizione organizzativa, è sospesa l'ordinaria modalità di accesso agli uffici comunali che implicino la presenza fisica dell'utente presso gli uffici stessi;
2. Che l'accesso di persona agli uffici comunali da parte dell'utenza sarà possibile esclusivamente previo appuntamento con gli uffici medesimi e nel rispetto rigoroso delle prescrizioni di cui all'allegato 1 di cui al DPCM 8 marzo 2020 e ss.mm.ii., per l'espletamento di pratiche non rinviabili, indifferibili o che non possano essere gestite e concluse facendo ricorso alle soluzioni digitali, telematiche o telefoniche ad oggi in utilizzo presso l'amministrazione comunale;
3. Che l'unico punto di accesso fisico diretto agli uffici comunali resta il punto informazioni presso la delegazione comunale di Passo Corese, via Servilia 74, fatta eccezione per gli Uffici Tributi ed Anagrafe presso la Sede Comunale di Fara in Sabina, Via Santa Maria in Castello, 30;
4. Che l'accesso fisico di cui sopra resta contingentato nel rispetto delle disposizioni di salvaguardia contenute nell'allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020 e ss.mm.ii.;
5. L'utenza potrà rivolgersi agli uffici comunali utilizzando l'allegato elenco mail e recapiti telefonici degli uffici. E' cura di ciascun responsabile di settore implementare e rafforzare l'utilizzo di mezzi informatici, telefonici e digitali per garantire all'utenza il necessario grado di assistenza e supporto, nonché la conclusione dei procedimenti amministrativi;
6. Ciascun responsabile di settore è tenuto ad individuare il personale da porre in modalità agile per le finalità di cui all'art. 48 del dPCM 2 marzo 2021 e ai sensi del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;
7. la pubblicazione sul sito istituzionale e all'albo pretorio *on-line* della presente disposizione, nonché nella sezione "*Amministrazione trasparente*", ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
8. la trasmissione del presente provvedimento ai seguenti soggetti:
 - Prefettura – UTG di Rieti;
 - C.O.C. presso Comando di Polizia Locale
 - Comandante Stazione dei Carabinieri di Passo Corese
 - Comandante Stazione dei Carabinieri di Fara in Sabina
 - Responsabili di settore e Segretario Generale

Fara in Sabina, 16 marzo 2021

IL SINDACO
(Roberta CUNEO)